II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1994

recante quinta modifica della decisione 93/242/CEE relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/81/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dalla Croazia sulle sue esportazioni di carni fresche verso la Comunità ; che la Commissione ha inviato una missione in Croazia ; che, secondo le conclusioni del rapporto di missione, la Croazia può essere ora autorizzata ad esportare nella Comunità carni fresche provenienti da determinate regioni, a norma del capitolo II della decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica [5], modificata da ultimo dalla decisione 93/498/CEE [6] ;

considerando che, secondo le conclusioni del rapporto succitato, è possibile estendere la zona della Croazia da cui sono autorizzate le esportazioni di carni fresche nella Comunità, conformemente a quanto già disposto dalla decisione 93/242/CEE ;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 93/242/CEE ;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), i termini « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « modificata da ultimo dalla decisione 94/81/CE del 10 febbraio 1994 ».

2) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), i termini « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « modificata da ultimo dalla decisione 94/81/CE del 10 febbraio 1994 ».

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56.
(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(5) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
(6) GU n. L 234 del 17. 9. 1993, pag. 22.

3) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « modificata da ultimo dalla decisione 94/81/CE del 10 febbraio 1994 ».

4) All'articolo 7, paragrafo 2, i termini « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « modificata da ultimo dalla decisione 94/81/CE del 10 febbraio 1994 ».

5) Gli allegati della decisione 93/242/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

PAESI O PARTI DI PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO I

Serbia
Montenegro
Bosnia-Erzegovina
Belarus
Albania
Russia
Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (1)
Croazia (2)

ALLEGATO B

PAESI O PARTI DI PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II

Slovenia
Repubblica ceca
Repubblica slovacca
Ungheria
Romania
Polonia
Estonia
Bulgaria (3)
Lituania
Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (4)
Lettonia
Croazia (5)

---

(1) Solo per gli animali vivi.
(2) Applicabile esclusivamente alle seguenti province : Sisacko-Moslavacka, Karlovacka, Licko-Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osjecko-Baranjska, Sibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Dalmatinska, Dubrovacko-Neretvanska.
(3) Applicabile esclusivamente alle seguenti province : Vidin, Kustendil, Rousse, Mihialovograd, Blagoevgrad, Razgrad, Vratza, Pasardjik, Targovichte, Pleven, Silistra, Sofia, Lovtch, Choumen, Sofia città, Veliko, Tarnovo, Tolbouhin, Pernik, Gabrovo e Varna.
(4) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.
(5) Applicabile esclusivamente alle seguenti province : Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb.